



**DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo**

N. 24 del 09.03.2021

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. - Anno 2021: determinazione del numero di alloggi da destinare alle emergenze abitative ed individuazione ulteriori condizioni per la presentazione delle domande.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, nominato con delibera Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020, con l'assistenza del Vice Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6-8-2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 16/10/2020 di nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, già Presidente nella legislatura 2015-2020.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima

abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

DATO ATTO che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme;

PREMESSO inoltre:

- che l'articolo 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede – in casi di urgente necessità - la messa a disposizione in via temporanea - a canone sostenibile - di alloggi di ITEA S.p.A. a soggetti individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;
- che l'articolo 6 comma 5 bis, secondo periodo, della stessa legge provinciale, prevede che ITEA S.p.A. possa locare alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale;

VISTO l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e s.m. che individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede – fra l'altro – che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità; lo stesso articolo al comma 6 dispone inoltre che resta fermo quanto previsto dagli atti attuativi dell'art. 6 comma 5 bis delle leggi;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 1005 del 30.04.2010 – come modificata dalla n. 761 del 15.04.2011 - che individua i casi in cui ITEA S.p.A. – su proposta dell'ente locale – è autorizzata a locare alloggi a nuclei familiari in assenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis, secondo periodo, della legge;

RILEVATO pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

- nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa – obbligo di presentare domanda di alloggio a canone sostenibile entro il 30 novembre dell'anno in cui è stata disposta l'autorizzazione allo locazione per urgente necessità;
- nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica – applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi;

DATO ATTO che si rende necessario determinare il numero di alloggi da destinare per l'anno 2021 ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sopra richiamate;

RITENUTO inoltre opportuno individuare alcune condizioni da soddisfare per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica (art. 6 comma 5 bis secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.):

- residenza da almeno 12 mesi nel territorio dell'ente locale da parte del soggetto richiedente, ad eccezione del caso contemplato alla lettera b) del punto 4 della delibera G.P. n. 1005/2010 ovvero: "situazione di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'art. 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini)";
- assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, di un diritto esclusivo di proprietà, nuda proprietà qualora il titolare del diritto reale di godimento non occupi stabilmente l'alloggio, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, come definito dal regolamento in materia edilizia abitativa pubblica, disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno, avente una superficie utile – rapportata al

nucleo familiare – uguale o superiore a quella minima stabilità dalla tabella dell'allegato 2) al Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (D.P.P. n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.);

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.;

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- decreto del Commissario n. 1 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Art. 170 del D.lgs 267/2000";
- decreto del Commissario n. 2 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- decreto del Commissario n. 4 di data 13.01.2021 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 185 della L.R. 3.5.2018 n. 2, e che il parere contabile non è necessario;

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

D E CREA

1. di individuare per il 2021 - per i casi specificati dall'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (L.P. 15/2005 e s.m. e i.) e dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1005 del 30.04.2010, come modificata dalla n. 761 del 15.04.2011 - numero uno alloggio da destinare alle emergenze abitative di cui all'art. 5 comma 4 o art. 6 comma 5 bis, secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.;
2. di stabilire le seguenti condizioni che i nuclei familiari, non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica (art. 6 comma 5 bis secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.), devono soddisfare per la presentazione della domanda:
 - residenza da almeno 12 mesi nel territorio dell'ente locale da parte del soggetto richiedente, ad eccezione del caso contemplato alla lettera b) del punto 4 della delibera G.P. n. 1005/2010 ovvero: "situazione di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'art. 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini)";
 - assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, di un diritto esclusivo di proprietà, nuda proprietà qualora il titolare del diritto reale di godimento non occupi stabilmente l'alloggio, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, come definito dal regolamento in materia edilizia abitativa pubblica, disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno, avente una

superficie utile – rapportata al nucleo familiare – uguale o superiore a quella minima stabilità dalla tabella dell'allegato 2) al Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (DPP n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.);

3. di dare atto che qualora la Comunità non possa autorizzare la locazione per indisponibilità dell'alloggio, potrà segnalare all'Associazione ATAS onlus di Trento il nominativo del nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa per l'eventuale messa a disposizione di un loro alloggio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **09.03.2021**

Provvedimento esecutivo dal **20.03.2021**

Cavalese, li **09.03.2021**

Il Vice Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro